



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Schema di regolamento attuativo dell' art. 1, comma 18 della legge 4/99 "Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l' ammissione all' esame di Stato e delle relative prove delle professioni di dottore agronomo e di dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, nonché della disciplina del relativo ordinamento."

Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 4 aprile 2001 e inviato al Consiglio di Stato il 13 aprile 2001

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di regolamento attuativo dell'art. 1, comma 18 della legge 4/99 – Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, nonché della disciplina del relativo ordinamento.

L'art. 1 comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificata dall'art. 6, comma 4 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha previsto l'emanazione, su proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della Giustizia, di uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 400/88, che, con riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo dell'esame di Stato, modifichino ed integrino la disciplina del relativo ordinamento dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove. Il potere regolamentare attribuito dalla citata disposizione è finalizzato ad una modifica della normativa vigente in materia di ordini professionali e dei relativi esami di Stato, che tenga conto dei titoli istituiti in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.

L'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha attribuito autonomia didattica alle Università, prevedendo che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari sia disciplinato dagli atenei nel rispetto dei principi generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica.

In attuazione di tale disposizione il decreto n. 509/99 ha definito:

- l'architettura dei nuovi corsi di studi universitari articolati su due livelli;
- titoli di primo e secondo livello denominati rispettivamente laurea e laurea specialistica, il primo di durata triennale ed il secondo della durata di un ulteriore biennio;
- il raggruppamento in classi omogenee dei percorsi formativi aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti;

- il valore legale dei titoli, identico per tutti quelli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe;
- la nozione di credito formativo, corrispondente a 25 ore di impegno, che rappresenta l'unità di misura della formazione.

Con i successivi decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 sono state individuate, rispettivamente, le classi di laurea e le classi di laurea specialistica, e ne sono stati definiti gli obiettivi formativi e i due terzi dei crediti formativi relativi.

Le Università, in attuazione della normativa suddetta, nel corrente anno accademico, hanno provveduto a definire i nuovi corsi di studio, e pertanto le relative iscrizioni avverranno per il prossimo anno accademico (2001/2002).

Si deve, inoltre, tener presente che sin dal prossimo anno accademico le Università rilasceranno i nuovi titoli di studio. L'articolo 13, comma 3, del D.M. 509/99 prevede, infatti, che i percorsi formativi già effettuati possano essere valutati in crediti ai fini del rilascio dei nuovi titoli.

Si deve infine sottolineare che alcuni Atenei hanno già dal corrente anno accademico (2000/2001) iniziato a tenere i nuovi corsi e che pertanto presso queste Università i titoli previsti dalla riforma potrebbero essere rilasciati già dalla prossima sessione di laurea dell'anno accademico in corso (luglio 2001).

Il presente regolamento adegua alla nuova architettura dell'ordinamento degli studi universitari, come sin qui delineata, lo sbocco professionale rappresentato dall'iscrizione agli albi delle professioni regolamentate, prevedendo quali requisiti per l'accesso all'esame di Stato, previsto dalla normativa vigente per ciascuna professione, i nuovi titoli di studio.

Lo schema di regolamento è stato redatto anche tenendo conto dell'attuale normativa comunitaria con particolare riferimento alla direttiva generale 89/48/CEE relativa al riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore rilasciati in seguito al compimento di corsi di studio di durata minima triennale; la nuova disciplina ha dunque lo scopo di adeguare il nostro Paese alla normativa europea eliminando lo svantaggio attualmente esistente tra i laureati italiani rispetto a quelli di altri Paesi e consentendo ai nuovi giovani laureati di esercitare la professione liberamente in tutta Europa.

Lo schema di regolamento, in ottemperanza alla legge che lo ha previsto, limita il suo ambito di applicazione alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo del superamento di un esame di Stato. Non sono prese, quindi, in considerazione le pur importanti attività professionali che non sono oggetto di specifica regolamentazione e che possono essere esercitate senza esame di Stato.

Per le professioni alle quali attualmente si accede con il diploma di scuola secondaria seguito da tirocinio, ed in particolare per gli agrotecnici, i periti agrari, i periti industriali, i geometri, lo schema di regolamento propone una complessa soluzione, frutto degli approfondimenti effettuati congiuntamente con il competente Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione, che tiene conto delle trasformazioni in atto sia nell'istruzione universitaria, sia nell'istruzione media superiore, e che consente che si possa continuare ad accedere ai relativi esami di Stato con i titoli di studio e tirocini attualmente previsti, nonché con quelli che verranno introdotti in attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30; a tali requisiti si aggiunge, in parallelo e in alternativa alla laurea, comprensiva di un tirocinio di 6 mesi, nonché la frequenza di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (d.m. 31 ottobre 2000, n. 436), comprensivi di tirocini in quest'ultimo caso fermi restando i titoli attualmente previsti. La previsione della laurea quale titolo per l'ammissione all'esame di Stato relativamente alle professioni suindicate, si pone in attuazione della direttiva generale (direttiva 89/48/CEE) che condiziona la libera circolazione dei professionisti in Europa al possesso di una formazione di livello universitario di durata triennale in alternativa ad una formazione di livello secondario accompagnata da un periodo di tirocinio (direttiva 92/51/CEE). Restano in ogni caso ferme le competenze professionali attualmente previste dalle norme vigenti

La legge sopraindicata (art. 1 comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificata

dall'art. 6, comma 4 della legge 19 ottobre 1999, n. 370) prevede che la disciplina regolamentare sia adottata con uno o più regolamenti. Il presente schema normativo è stato ultimato per le attuali professioni di : dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo. Il regolamento concerne pertanto tali professioni, che per il loro contenuto preminentemente tecnico, per omogeneità di regolamentazione sul piano giuridico e per contiguità di contenuti professionali, è opportuno regolare in maniera non dissimile. Si tratta infatti prevalentemente di professioni che rientrano nell'ambito della direttiva 89/48/CEE

Si è ritenuto peraltro di disciplinare unitamente a tali professioni anche quella di architetto, pur essendo la professione in questione disciplinata da una regolamentazione europea specifica (v. direttiva 85/340/CEE recepita con D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 129), in relazione alla disponibilità espressa dal relativo Ordine ad accogliere figure professionali il cui ambito di attività rientra solo in parte nelle attribuzioni degli architetti ai sensi della normativa vigente, ma che peraltro sono da ritenersi attività ad essi non riservate in quanto libere; ovvero figure professionali abilitate ad esercitare solo in ambito nazionale parte delle attività esercitate dagli architetti, ancora in parte riservate, (e fermo restando che ovviamente le attività riservate agli architetti europei non possono comunque essere esercitate in ambito europeo al di fuori del territorio nazionale da tali nuove figure di laureati con percorso formativo di durata triennale).

Con distinti regolamenti – e al riguardo ciò appare espressamente consentito dalla dizione della disposizione di cui all'art. 1 comma 18 della citata legge n. 4 del 1999 e successive modificazioni – verranno disciplinate le ulteriori professioni. In relazione alle professioni di dottore commercialista, di ragioniere e di revisore dei conti viene infatti proposto un distinto schema regolamentare, in ragione della specificità della materia

La particolare complessità della materia trattata induce dunque a proporre la tempestiva emanazione del presente regolamento per consentire di fornire agli studenti che si iscriveranno nel prossimo anno accademico il maggior numero possibile di indicazioni sugli esiti professionali delle classi di laurea.

Il presente schema di regolamento contiene una parte generale per le questioni comuni a tutte le professioni alla quale seguono norme specifiche per ciascuna delle stesse.

Circa la parte generale si osserva quanto segue.

In armonia con il disegno che ispira la riforma universitaria, vengono individuate, come legittimanti all'accesso all'esame di Stato, le classi di laurea o di laurea specialistica il cui profilo formativo è omogeneo alla professione da svolgere. Non si è ritenuto che la disciplina della materia possa fare riferimento ai crediti effettivamente maturati nei "curricula" personali in quanto l'art. 4, comma 3 del d.m. 509/1999 stabilisce che (avendo ogni tipo di classe lo stesso valore legale) i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.

La riforma, infatti, tende a coniugare le esigenze di autonomia, e quindi di possibile differenziazione delle Università, con quelle di verifica delle capacità necessarie ai fini dell'abilitazione all'esercizio delle attività professionali, consentendo l'ammissione agli esami di Stato a coloro che abbiano una base sufficiente, acquisita con il titolo di studio, senza richiedere che nel corso di studi si sia superata la totalità degli esami corrispondenti alle materie oggetto degli esami di Stato.

A questa impostazione si ispira, la questione dell'accesso agli esami di Stato di coloro che abbiano conseguito un diploma universitario, secondo l'ordinamento sin qui in vigore: fermo restando il criterio del riconoscimento dei crediti da parte delle Facoltà ai fini del conseguimento della laurea, i diplomati nei corsi di diploma triennali vengono quindi ammessi a sostenere gli esami di Stato relativi alle professioni secondo una tabella allegata al presente decreto (v. Tabella A).

Deriva, peraltro, da ciò l'opportunità di rafforzare il contenuto degli esami di Stato prevedendo in via generale due prove scritte, una pratica ed una orale.

Si prevede peraltro una parziale esenzione dalle prove d'esame per coloro che abbiano conseguito

un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli Ordini o Collegi professionali.

La disciplina transitoria tiene ovviamente conto dei diritti quesiti che risultano integralmente salvaguardati.

Lo schema di regolamento peraltro – in ossequio alla fonte legislativa - non innova la materia delle attività riservate e/o consentite in via esclusiva ad una singola professione o unitamente ad altre; ne attua invece una ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, con riferimento alle professionalità conseguite al compimento del percorso formativo relativo, rispettivamente, alle lauree e alle lauree specialistiche.

Pertanto l'elencazione compiuta, per ciascun ordine, delle attività attribuite ha il solo scopo di individuare quelle maggiormente caratterizzanti la professione con particolare riferimento alle competenze che più frequentemente sono state oggetto di contenzioso, restando immutato il quadro normativo che regola ciascuna professione; è evidente altresì che la riserva non pregiudica le competenze attribuite ad altri Ordini.

Ad esempio, per quel che riguarda le perizie giudiziarie, che la normativa vigente attribuisce in modo vario ai vari professionisti, non si è ritenuto opportuno specificare le competenze degli iscritti a ciascuna sezione, trattandosi di attività che sono disciplinate nelle specifiche sedi (codice di procedura civile, codice di procedura penale, etc.).

In tale quadro è apparso necessario riordinare in apposite sezioni gli albi, ordini e collegi indicando, come previsto dalla legge, i necessari raccordi con l'organizzazione degli stessi.

Ne discende, inoltre, che nelle norme transitorie, nelle quali si dispone l'inquadramento degli attuali professionisti nei nuovi livelli, la collocazione degli stessi nel livello più elevato non deriva dalla volontà di far lievitare la loro posizione, ma dal fatto che, non prevedendosi attività professionali riservate ulteriori rispetto alle attuali, tale soluzione risponde necessariamente al criterio del mantenimento delle prerogative esistenti. Soltanto gli attuali assistenti sociali, vengono inseriti, proprio nel rispetto di quest'ultimo criterio, nella sezione riservata ai laureati triennali.

Vengono, inoltre, fatti salvi i diritti quesiti di coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso dell'abilitazione professionale e di coloro che la conseguiranno all'esito di esami di Stato indetti prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso. Il presente schema di regolamento non modifica e pertanto conserva la normativa vigente in materia di compatibilità tra l'esercizio delle attività professionali ed i rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, nonché le eventuali modalità di iscrizione agli elenchi speciali degli albi. Sono inoltre conservate, ove prescritte, le iscrizioni con esonero dall'esame di Stato.

Resta inoltre ferma la vigente disciplina in materia di composizione delle commissioni esaminatrici e di modalità di svolgimento degli esami di Stato.

Si è provveduto altresì a dettare alcune norme organizzative generali, al fine di garantire la presenza negli organi di vertice di membri appartenenti ad entrambe le sezioni; si è inoltre assicurato al professionista, in sede disciplinare, un giudizio il più possibile imparziale rimettendo i relativi provvedimenti esclusivamente ai componenti appartenenti alla sezione cui egli è iscritto.

Per non determinare un improprio irrigidimento delle fonti normative in materia, si prevede che le successive modifiche delle classi di laurea al fine dell'accesso all'esame di Stato continuino ad essere definite con decreto ministeriale.

Quanto al tirocinio, si è ritenuto che vada previsto ove lo sia dalla normativa vigente. E' peraltro previsto che in tal caso possa essere effettuato, in tutto o in parte, anche durante il periodo di studio; l'esigenza di verifica delle capacità operative va comunque soddisfatta attraverso una prova pratica prevista in via generale per ogni professione.

Va sottolineato che la riforma consente di sperimentare interazioni di tipo nuovo tra Università ed Ordini professionali al fine di garantire un'adeguata preparazione pratica, anche ai fini dell'eventuale ridimensionamento del periodo di tirocinio.

Inoltre per l'accesso alla seconda sezione degli albi non è richiesto, in via generale, il tirocinio per coloro che provengano dalla prima sezione.

La distinzione delle prove di esame in due distinti livelli pone il problema di carattere transitorio dell'accesso all'esame di Stato di coloro che hanno conseguito o conseguiranno la laurea secondo l'ordinamento previgente alla riforma. La soluzione adottata è che sia a questi consentita l'ammissione agli esami di Stato sia di primo che di secondo livello. Ciò non solo risponde alla esigenza di assicurare la salvaguardia dei diritti fin qui maturati, ma è conseguente anche all'impostazione, prima ricordata, di una maggiore elasticità fra il contenuto dei *curricula* degli studi e quello degli esami di Stato, fermo restando che – in tutti i casi - il titolo per accedere alla II sezione è ovviamente - in linea generale - utilizzabile anche per accedere alla I sezione.

Per quanto riguarda i titoli professionali, la materia è disciplinata dalla legge 13 marzo 1958, n. 262, recante "Norme sul conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili".

L'articolo 1 della citata legge stabilisce che le qualifiche accademiche e quelle di carattere professionale possono essere conferite *"soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge"*.

La materia trova una regolamentazione specifica ad opera in particolare del R.D. 1592/1933 e del R.D. 1269/1938, tuttora applicabili per alcuni aspetti; nonché della legge 1378/1956 e del regolamento attuativo emanato con D.M. 9 settembre 1957, e successive modificazioni e integrazioni. Tale decreto – come è nato - concerne le professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, dottore agronomo, dottore forestale, veterinario.

In via generale per tutte le citate professioni l'articolo 20 comma 1 del D.M. 9 settembre 1957 prevede che *"a coloro che hanno superato l'esame di abilitazione spettano le qualifiche di carattere professionale"*. Le qualifiche spettanti per le singole professioni si desumono dai successivi articoli relativi a ciascuna di esse.

La disciplina generale sopra richiamata è confermata da disposizioni specifiche relative a singole professioni. In particolare per le professioni di attuario, biologo, chimico, geologo, dottore agronomo e forestale, è previsto che il titolo professionale spetti a coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione (cfr. art.1 legge n.1194/1942, art.1 legge n.396/1967, art.1 legge n.842/1928, art.1 legge n.112/1963; art.1 legge n.3/1976).

Il titolo professionale relativo alle professioni suddette è quindi ricollegato al conseguimento dell'abilitazione professionale, che, a seguito del superamento degli esami di Stato, viene conferita, per conto del Ministro dell'Università, dal Rettore dell'Ateneo presso il quale l'esame si è svolto.

L'articolo 1, comma 18 della legge 4/99, più volte menzionato, prevede che la disciplina vigente in materia di professioni regolamentate venga integrata e modificata, tra l'altro, al fine di consentire l'ammissione all'esame di Stato ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art.17 comma 95 della legge 127/1997. Tali titoli sono stati individuati dal D.M. 509/99, che li ha denominati rispettivamente laurea (titolo di primo livello) e laurea specialistica (titolo di secondo livello).

In attuazione della citata disposizione, lo schema di regolamento consente l'accesso all'esame di Stato sia ai laureati che ai laureati specialisti. Con il superamento di detto esame, sia i laureati che i laureati specialisti verranno quindi a conseguire l'abilitazione professionale.

Come si è detto, la normativa vigente attribuisce il diritto al titolo professionale a coloro che conseguono l'abilitazione professionale. Pertanto il titolo professionale spetterà a tutti coloro che tali abilitazioni conseguiranno ai sensi delle disposizioni introdotte dal regolamento, sia in possesso di laurea che di laurea specialistica. Sarebbe pertanto in contrasto con il disegno complessivo della riforma l'attribuzione di un titolo del tutto diverso, quale "tecnico di chimica" ovvero "tecnico di ingegneria" in luogo di "chimico" o di "ingegnere". L'abilitazione infatti verrà conferita in relazione alle professionalità corrispondenti alla figura del "chimico" e dell'"ingegnere".

Posto peraltro che va tenuto conto dell'esigenza di distinguere le nuove figure professionali che così si vengono a creare, in relazione al diverso percorso formativo seguito, una tale distinzione non può che avvenire mediante una distinta particolare qualificazione del titolo professionale, per ciascuna delle figure ovvero per una sola di esse.

Va peraltro sottolineato che il termine "tecnico" utilizzato in ambito comunitario per identificare i professionisti con un percorso formativo triennale è ricollegato generalmente a una formazione di

livello post-secondario, ma non in ambito universitario. Infatti, la direttiva 89/48/CE, che consente in linea generale l'esercizio delle professioni in tutti i Paesi dell'Unione europea a coloro che hanno una formazione superiore di durata triennale, non richiede necessariamente che questa venga impartita in ambito universitario. Di conseguenza in molti Paesi europei tale formazione è impartita da istituzioni non universitarie ("fachhochschule" o simili).

L'utilizzo del prefissoide "tecno" presenta quindi l'inconveniente di non evidenziare con immediatezza la scelta di fondo della riforma dei cicli di studio universitari, che ha affidato tale formazione alle Università, anziché ad altre istituzioni di livello post-secondario; scelta finalizzata ad attribuire ai professionisti con formazione triennale una maggiore qualificazione, acquisibile solo in ambito universitario. Questa scelta deve essere opportunamente evidenziata, anche nel titolo professionale attribuito, al fine di rendere percepibile la particolare qualificazione dei professionisti con una formazione triennale acquisita nel nostro paese. Si è pertanto ritenuto opportuno conservare ai laureati quinquennali il titolo previsto per gli attuali professionisti seguito dall'aggettivo "iunior" per i laureati triennali. Tale aggettivo va riferito ovviamente alla minore qualificazione professionale (e non ad altri parametri, qualità, ecc.). Unica eccezione è stata fatta per la professione di assistente sociale per la quale si è ritenuto opportuno conservare l'attuale titolo professionale per il laureato triennale, seguito dall'aggettivo "specialista" per il laureato quinquennale.

Per le professioni alle quali attualmente si accede con il diploma di scuola secondaria seguito da tirocinio (agrotecnici, periti agrari, periti industriali, geometri) si è invece mantenuto l'attuale titolo professionale per coloro che sono in possesso del solo diploma di scuola secondaria, mentre per i laureati triennali si è ritenuto opportuno valorizzare la diversa qualificazione professionale facendo seguire il titolo attuale dall'aggettivo "laureato".

Con riferimento all'iter procedimentale seguito va precisato che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è stato costituito, con d.m. 29 maggio 2000, un gruppo di lavoro con la finalità di individuare gli ambiti di attività professionale e le qualifiche del pubblico impiego cui diano accesso i titoli universitari rilasciati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, costituito dal prof. Giampaolo ROSSI (Presidente), l'avv. Daniela SALMINI (Vice presidente), il Dott. Antonio RIZZI, il dott. Fabrizio ABBATE, il dott. Giovanni D'ADDONA, il dott. Antonello MASIA, il prof. Franco MENCARELLI, il dott. Michele PANDOLFELLI, il dott. Roberto PROIETTI, la dott.ssa Silvia SANTARELLI (Segretario); la commissione è stata successivamente integrata con il dott. Franco BERNARDO e con la dott.ssa Armanda BIANCHI CONTI, nonché con il consigliere Giuseppe FABERI.

Ai lavori hanno partecipato anche il dott. Alberto STANCANELLI e il dott. Nicola NIGLIO della Funzione Pubblica; la dott.ssa Elisa PICARONI, la dott.ssa Irene AMBROSI e il dott. Sandro RICCI del Ministero della Giustizia, la dott.ssa Maria Pia CAMUSI del Censis; la dott.ssa Assunta CIOFFI del MURST; la dott.ssa Grazia CORBELLO; la dott.ssa Giuseppina MARI.

Durante i lavori è venuto purtroppo a mancare il dott. Fabrizio ABBATE.

La Commissione ha effettuato lo studio della materia e ha relazionato al Ministro. In tale fase si è svolto un incontro con il CUP, in data 31.5.2001, convocato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel corso del quale gli ordini e collegi sono stati invitati a formulare proposte.

Le proposte pervenute da tutti gli ordini sono state approfondite, separatamente per ciascun ordine e collegio, nel corso di successivi incontri.

Le posizioni degli ordini sono state parzialmente modificate, a seguito dei predetti incontri, ciò che è registrato dalle note dagli stessi inviate, allegare in ordine cronologico per ciascuna professione. Il 13.3.2001 si è svolto un incontro presso il Ministero della giustizia, tra il Ministro della giustizia, il Sottosegretario di quest'ultimo Ministero con delega alle professioni, il Sottosegretario del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e gli ordini. Hanno partecipato all'incontro anche il Prof. Rossi, presidente della Commissione, e i rappresentanti degli uffici

legislativi. Nel corso dell'incontro agli organi rappresentativi degli ordini stessi è stata consegnata la bozza del capo contenente la rispettiva disciplina, essi hanno formulato osservazioni, che si allegano. Ulteriori osservazioni e indicazioni (pure allegate in ordine cronologico) sono infine pervenute anche dopo tale incontro fino alla data dell'invio dello schema di regolamento al Consiglio dei Ministri.

Sono stati infine acquisiti il parere del CUN e del CNSU (allegati) anche se non espressamente previsti.

Per le professioni alle quali attualmente si accede con il diploma di scuola secondaria, come si è detto sopra, la soluzione individuata è frutto degli approfondimenti effettuati congiuntamente con il competente Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione.

L'esame dello schema è iniziato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 28.3.2001 ed è stato ultimato nella seduta del 4.4.2001.

Lo schema di regolamento ha recepito le indicazioni fornite dal Ministro per le politiche comunitarie con note del 28.3.2001 e del 3.4.2001 (allegate), nonché le indicazioni del Ministro delle politiche agricole e forestali emerse nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri del 28.3.2001, successivamente formalizzate con nota del 4.4.2001 (allegata).

Non sono state, invece, recepite le indicazioni dei Ministri predetti relativamente ai titoli professionali. Relativamente a tale aspetto, è stato acquisito un parere dell'Accademia della Crusca. Di tale parere, pervenuto in data 4.4.2001 (allegato) si è tenuto conto nell'adottare la soluzione definitiva già esposta.

Passando all'illustrazione dello schema esso si articola in un titolo I, che come sopra si è detto contiene le norme generali comuni a tutte le professioni (delle quali già si è detto), nonché in un titolo II che contiene la specifica disciplina delle suddette professioni. Più precisamente, ciascuna professione corrisponde ad uno specifico capo.

Si riporta di seguito l'illustrazione dei singoli capi relativi a ciascuna delle professioni in questa sede disciplinate.

CAPO I:

PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE

DISCIPLINA ATTUALE

La professione di dottore agronomo e dottore forestale è disciplinata dalla L. 7/1/1976 n. 3 (così come modificata e integrata dalla L. 10/2/92 n. 152) che istituisce l'albo dei dottori agronomi e dottori forestali e prevede per l'abilitazione all'esercizio della professione l'esame di Stato; quest'ultimo è disciplinato dal D.M. 158/1997.

QUADRO COMUNITARIO

Per la professione di dottore agronomo e dottore forestale non sussiste alcuna direttiva europea specifica; la relativa disciplina rientra quindi nell'ambito della direttiva generale 89/48/CEE. Ad oggi in ambito europeo la professione di dottore agronomo e dottore forestale è regolamentata in Spagna e nel Regno Unito nell'ambito della predetta direttiva 89/48/CEE.

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Dalle fonti normative emerge che l'attività del dottore agronomo e dottore forestale è caratterizzata da una pluralità di attribuzioni tra cui emergono come particolarmente caratterizzanti le seguenti attività: "direzione amministrazione e gestione di imprese agrarie zootecniche e forestali; studio progettazione e direzione opere di bonifica e di sistemazione idraulica e forestale, opere inerenti il rimboschimento, lavori relativi alle costruzioni rurali e alle industrie agrarie; operazioni di estimo, bilanci, contabilità e di inventario delle aziende ed imprese agrarie, zootecniche e forestali; recupero paesaggistico e naturalistico;"

CLASSI DI LAUREA E LAUREE SPECIALISTICHE

Il D.M. 28/11/2000 prevede tra le classi di laurea specialistica i cui obiettivi formativi e le cui attività formative individuano un percorso idoneo all'esercizio della professione, la classe 3/S secondo la quale "i laureati svolgeranno attività nel campo della trasformazione e conservazione del paesaggio"; la classe 4/S secondo la quale "i laureati predispongono progetti di opere e ne dirigono la realizzazione"; la classe 7/S tra i cui obiettivi formativi qualificanti emergono: "l'acquisizione di approfondite conoscenze sulla struttura, funzione ed organizzazione dei vari sistemi biologici di interesse agrario"; la classe 38/S secondo la quale "gli ambiti professionali tipici sono quelli dell'innovazione e dello sviluppo, della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione"; la classe 54/S secondo la quale "i laureati potranno esercitare funzioni di progettazione, pianificazione e gestione della città, del territorio e dell'ambiente;...di svolgimento e coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali e ambientali"; la classe 74/S che prevede "attività dedicate all'acquisizione di conoscenze fondamentali relative all'ambiente forestale e al territorio rurale e montano"; la classe 77/S che prevede una preparazione nei settori della biologia, della fisica, della chimica e della matematica; la classe 78/S che prevede l'acquisizione di conoscenze approfondite sugli aspetti tecnici specifici del settore alimentare e settori affini; si sono altresì ritenute idonee, considerati gli obiettivi formativi qualificanti, a garantire un'adeguata formazione professionale, le classi:79/S, 82/s, 88/s.

Il D.M. 4/8/2000 prevede, invece, tra le classi di laurea idonee a consentire l'accesso all'albo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali, per ciascuno dei settori in cui è stata ripartita la sezione riservata ai laureati triennali: per il settore agronomo e forestale la classe 7, secondo la quale "i laureati svolgeranno attività professionali realizzando analisi delle strutture urbane territoriali e ambientali, concorrendo e collaborando all'elaborazione di atti di pianificazione, programmazione, gestione e valutazione"; la classe 20 secondo la quale "i laureati svolgeranno attività professionali in diversi ambiti di applicazione tra i quali il settore agrario, agroalimentare, forestale"; per il settore zoonomo, la classe 40 secondo la quale "i laureati potranno svolgere attività professionali in diversi ambiti, quali gestione tecnica, igienica ed economica delle imprese...agro-zootecniche.." mentre i relativi curricula devono prevedere "l'acquisizione di conoscenze in discipline affini ed integrative riguardanti la produzione e conservazione dei foraggi e dei mangimi", (al riguardo si è ritenuto opportuno consentire l'accesso all'albo professionale anche ai possessori di quest'ultimo titolo considerate le specifiche conoscenze su tutti gli aspetti del sistema delle produzioni animali che il relativo percorso formativo garantisce); per il settore biotecnologico agrario: la classe 1, secondo la quale "i laureati devono possedere una adeguata conoscenza di base dei sistemi biologici.....le basi culturali e sperimentali delle tecniche multidisciplinari, che caratterizzano l'operatività biotecnologica per la produzione di beni e di servizi, attraverso l'analisi e l'uso di sistemi biologici"

PARERI

Il consiglio dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali ha fornito indicazioni con note del 31 gennaio, 1° e 21 febbraio, 5 e 7, 14 e 15 marzo 2001.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

Nel riorganizzare l'attuale albo dei dottori agronomi e dottori forestali si è ritenuto opportuno procedere ad alcune innovazioni in considerazione dei percorsi formativi specifici delle classi di laurea che consentono l'accesso all'albo professionale. In particolare si è ritenuto di individuare due nuove figure professionali con competenze ricavate da quelle attribuite dalla legislazione vigente ai dottori agronomi e dottori forestali, caratterizzate da una accentuata specializzazione in due campi di notevole sviluppo tecnologico quali quello della zoonomia e quello delle biotecnologie agrarie. In particolare il regolamento prevede:

- a) la ripartizione dell'albo in due sezioni A e B rispettivamente per i possessori di laurea specialistica e di laurea;
- b) per gli iscritti alla sezione A il titolo professionale di dottore agronomo e dottore forestale; mentre, nell'ambito della sezione B, sono stati individuati tre distinti settori: agronomo e forestale, zoonomo, biotecnologico agrario, con l'attribuzione dei relativi specifici titoli professionali;
- c) una ripartizione delle attività professionali attualmente attribuite ai dottori agronomi e dottori forestali e maggiormente caratterizzanti la professione, tra gli iscritti a ciascuna sezione e, nell'ambito della sezione B, a ciascun settore;
- d) l'accesso alle sezioni dell'albo previo superamento di apposito esame di Stato ai quali si è ammessi, rispettivamente, con il possesso delle lauree e delle lauree specialistiche, come sopra individuate, in relazione agli obiettivi formativi qualificanti dalle stesse assicurati;
- e) la definizione delle prove e delle materie degli esami di Stato in coerenza con le attività professionali indicate.

CAPO II:

PROFESSIONE DI ARCHITETTO

DISCIPLINA ATTUALE

La professione di architetto è attualmente disciplinata dalla legge 24 giugno 1923, n. 1395, e dal relativo Regolamento adottato con r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 "Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto", che istituisce l'albo degli architetti e prevede, per l'abilitazione all'esercizio della professione, l'esame di Stato; quest'ultimo è ad oggi regolamentato dalla l. 1378/1956 nonché dal d.m. 9.9.1957 e dalla l. 323/1958 .

L'ordine degli architetti è stato istituito con d.lgs. n.382 del 23.11.1944.

QUADRO COMUNITARIO

La professione di architetto è disciplinata da una direttiva europea specifica (85/384/CEE), recepita con d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 129, ed è regolamentata in tutti i Paesi europei.

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Dalle fonti normative e dall'analisi della giurisprudenza emerge che l'attività professionale dell'architetto comprende la progettazione, la direzione lavori e il collaudo relativi alle costruzioni di ogni specie, nonché agli immobili di rilevante valore storico artistico. Tali attività sono certamente riservate agli iscritti all'ordine, ma non pregiudicano, secondo quanto previsto dall'art. 53 del regolamento citato, quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né di quanto è oggetto dell'attività professionale dei geometri ai sensi dei regolamenti di cui all'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395. Ulteriori attività professionali sono state attribuite agli architetti dalla legislazione speciale relativa alle opere pubbliche, alla sicurezza, etc.

CLASSI DI LAUREE E DI LAUREE SPECIALISTICHE

La regolamentazione europea specifica della professione di architetto, sopra richiamata, prevede una formazione di livello universitario o di durata almeno quadriennale, di cui sono individuati con precisione i contenuti culturali e professionali. Tale formazione è assicurata, nell'ambito delle classi di laurea specialistica individuate dal d.m. 28 novembre 2000, esclusivamente dalla classe 4/S, classe delle lauree specialistiche in architettura ed ingegneria edile. Nessuna delle classi di laurea specialistica individuate con D.M. 4 agosto 2000 risponde invece ai requisiti richiesti dalla normativa europea. Pertanto, quale titolo universitario abilitante a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di architetto, può essere individuata esclusivamente la laurea specialistica nella classe 4/S di cui al d.m. 28.11.2000, secondo la quale "i laureati specialisti, in grado di progettare, attraverso gli strumenti propri dell'architettura e dell'ingegneria edile e avendo padronanza degli strumenti relativi alla fattibilità costruttiva dell'opera ideata, le operazioni di costruzione, trasformazione e modificazione dell'ambiente fisico, predispongono progetti di opere e ne dirigono la realizzazione".

Va peraltro evidenziato che il d.m. 28.11.2000 predetto prevede, tra le classi di lauree specialistiche i cui obiettivi formativi e le cui attività formative individuano un percorso contiguo a quello previsto per la professione di architetto, le seguenti classi, rispettivamente per le nuove figure professionali individuate:

a) relativamente a una figura professionale definibile quale "pianificatore territoriale", oltre alla classe 4/S:

- la classe 54/S il cui percorso formativo è specificatamente finalizzato alla progettazione, pianificazione e gestione della città, del territorio e dell'ambiente;

b) relativamente ad una figura professionale definibile quale "paesaggista", oltre alla classe 4/S:

- la classe 3/S - architettura del paesaggio che individua quali "ambiti professionali dell'attività dei laureati specialisti la libera professione e funzioni di elevata responsabilità in istituzioni ed enti pubblici e privati operanti per la trasformazione e la conservazione del paesaggio nonché in società di promozione e di progettazione";

- la classe 82/S- scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio la quale prevede fra le attività che i laureati specialisti svolgeranno la realizzazione e la valutazione di studi di impatto ambientale nonché la promozione e il coordinamento di iniziative di politica ambientale;

c) relativamente ad una figura professionale definibile quale "conservatore dei beni architettonici e ambientali", oltre alla classe 4/S:

- la classe 10/S - conservazione dei beni architettonici e ambientali il cui percorso formativo è specificatamente finalizzato allo svolgimento di attività professionale nel settore del restauro conservativo, del recupero ambientale e della valorizzazione del patrimonio storico.

Il d.m. 4/8/2000 prevede, invece, tra le classi di laurea che individuano un percorso formativo contiguo a quello dell'architetto e del pianificatore, ma di contenuto più ridotto, che appare idoneo a consentire l'accesso alla sezione B:

a) relativamente alla figura professionale dell'architetto iunior:

- la classe 4, secondo la quale "i laureati svolgeranno attività professionali in diversi ambiti; concorrendo e collaborando alle attività di programmazione, progettazione e attuazione degli interventi di organizzazione e trasformazione dell'ambiente costruito alla varie scale";

- la classe 8, ingegneria civile e ambientale, secondo la quale i laureati svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, quali la progettazione assistita, la produzione, la gestione ed organizzazione, l'assistenza delle strutture tecnico-commerciali sia nella libera professione che nelle imprese manifatturiere e di servizi e nelle amministrazioni pubbliche";

b) relativamente alla figura professionale del pianificatore iunior:

- la classe 7 secondo la quale "i laureati svolgeranno attività professionali realizzando analisi delle strutture urbane, territoriali e ambientali; concorrendo e collaborando all'elaborazione di atti di pianificazione, programmazione, gestione e valutazione; contribuendo alla definizione di strategie delle amministrazioni, istituzioni e imprese con riferimento al recupero, valorizzazione e trasformazione delle città, del territorio e dell'ambiente";

- la classe 27, scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, secondo la quale i laureati, attraverso gli strumenti specifici del percorso formativo, svolgeranno attività professionali in diversi settori quali "i parchi e le riserve naturali, i musei scientifici e i centri didattici, l'analisi e il monitoraggio di sistemi e processi ambientali gestiti dagli esseri umani, nella prospettiva della sostenibilità e della prevenzione, ai fini della promozione della qualità dell'ambiente; la localizzazione, la diagnostica, la tutela e il recupero dei beni ambientali e culturali. "

PARERI

Il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti ha fornito indicazioni con note del 1° febbraio e 12 marzo 2001.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

Nel riorganizzare l'attuale albo degli architetti, si è ritenuto opportuno procedere ad alcune importanti innovazioni, considerata la peculiarità di alcune attività professionali oggi indistintamente attribuite alla figura professionale dell'architetto. In effetti, l'architetto svolge attività professionale nel campo dell'architettura del paesaggio, della pianificazione e della conservazione dei beni architettonici e ambientali, che contribuiscono pertanto a integrarne e definirne l'ambito professionale. Peraltro tali attività hanno progressivamente acquisito una propria autonoma fisionomia e possono essere esercitate pur non essendo in possesso del titolo professionale di architetto, in quanto si tratta di attività non riservate a tale figura professionale, né ad alcuna altra figura professionale. Tale considerazione induce ad introdurre nell'albo professionale degli architetti, accanto alla figura dell'architetto tre nuove figure professionali

denominate rispettivamente: "pianificatore territoriale"; "paesaggista"; "conservatore dei beni architettonici e ambientali", cui si possa accedere con il titolo di laurea specialistica rilasciato all'esito di un percorso formativo mirato alla costruzione di tali figure come sopra individuato. Tale soluzione, pur non mutando la natura giuridica dell'attività professionale esercitata da tali figure, che resta ovviamente "libera", e pur non modificando l'ambito dell'attività professionale dell'architetto, che pur continua a ricomprendere anche tutte le attività attribuite alle nuove figure, vale a riconoscere nuove professionalità che si stanno affermando in Europa e a dare ad esse specifica visibilità:

In particolare il regolamento prevede:

a) l'articolazione dell'albo in due sezioni A e B, rispettivamente per il possessori di laurea specialistica e di laurea; la sezione A è ripartita in quattro settori: architettura, pianificazione territoriale, paesaggistica, conservazione dei beni architettonici e ambientali. La sezione B è invece ripartita in due settori: architettura e pianificazione. Agli iscritti spettano i relativi titoli professionali, in particolare gli iscritti ai settori "architettura" e "pianificazione territoriale" della sezione A avranno rispettivamente il titolo di "architetto" e "pianificatore territoriale", mentre gli iscritti ai settori architettura e pianificazione della sezione B avranno rispettivamente il titolo di architetto iunior e pianificatore iunior.

b) una ripartizione delle attività professionali attualmente di competenza degli architetti, individuando tra le attività attribuite agli iscritti alla sezione A, in particolare, quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate innovative e/o sperimentali. Sono state poi individuate le attività professionali proprie degli iscritti a ciascun settore rispettivamente della sezione A e della sezione B.

c) l'accesso alle sezioni dell'albo, previo superamento di appositi esami di Stato, ai quali si è ammessi rispettivamente con il possesso delle lauree specialistiche e delle lauree, come sopra individuate, in relazione agli obiettivi formativi qualificanti dalle stesse assicurati;

d) la definizione delle prove e delle materie degli esami di Stato in coerenza con le attività professionali indicate per ciascuna sezione e ciascun settore.

CAPO III:

professione di Assistente sociale

Disciplina e situazione attuale

La professione dell'assistente sociale è attualmente disciplinata dalla legge 23 marzo 1993, n. 84, che ha delineato le attività, i requisiti per il suo esercizio, ed ha istituito l'albo professionale degli assistenti sociali, cui si accede previo superamento di apposito esame di Stato. Con decreto del Ministro della Giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'Università della Ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale 11 ottobre 1994, n. 615, è stata disciplinata l'organizzazione dell'ordine professionale, prevedendo consigli regionali o interregionali e un consiglio nazionale con l'annesso procedimento elettivo. Con decreto del Ministro dell'Università della Ricerca scientifica e tecnologica 30 marzo 1998, n. 155, è stato disciplinato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio alla professione. All'esame di Stato si accede con il possesso di diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Quadro comunitario

Per la professione non vi è una direttiva specifica; la relativa disciplina rientra quindi nell'ambito della direttiva generale 89/48/CEE.

Attività PROFESSIONALI

Le attività che formano oggetto della professione di assistente sociale sono attualmente previste dalla L. 23 marzo 1993, n. 84, che all'articolo 1, dispone:

1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.
2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.
3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.

Classi di lauree e di lauree specialistiche attinenti la professione

Il d.m. 28 novembre 2000 prevede la classe 57/S, delle lauree specialistiche in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali. Nell'obiettivo formativo della classe si prevede tra l'altro che i laureati abbiano le competenze necessarie "per l'ideazione, la programmazione e l'attuazione di programmi di servizio sociale e di politiche sociali nei settori della sanità, dell'istruzione, della famiglia, dell'immigrazione, dell'esclusione e marginalità sociale, delle pari opportunità e dei soggetti deboli e delle politiche di welfare in generale" e che, tra l'altro, siano "in grado di operare con elevato grado di autonomia, nonché di svolgere funzioni di direzione di struttura, servizi, dipartimenti e aree di elevata complessità nell'ambito di politiche sociali e dirigere il lavoro di gruppo".

Il d.m. 4 agosto 2000 prevede la classe 6 delle lauree in scienze del servizio sociale. Negli obiettivi formativi è, tra l'altro, indicato che "i laureati della classe svolgeranno attività professionali in strutture pubbliche e private, di servizio alla persona, nei servizi sociali e nelle organizzazioni del terzo settore".

Pareri e indicazioni ricevuti

Alla Commissione sono giunte proposte da parte dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali con note del 4 luglio, 6 novembre 2000 e del 26 febbraio 2001.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

Il regolamento proposto prevede in sintesi:

- a) due distinte figure professionali: l'assistente sociale specialista e l'assistente sociale;
- b) l'articolazione dell'albo in due sezioni rispettivamente degli assistenti sociali specialisti e degli assistenti sociali, assicurando la partecipazione agli organi, su base proporzionale, agli iscritti di entrambe;

c) un ambito di attività professionale riservato all'assistente sociale, sostanzialmente coincidente con quello attuale, ed un ambito riservato all'assistente sociale specialista coerente con il profilo professionale indicato nella classe delle lauree specialistiche n.57/S;

d) l'accesso alle sezioni dell'albo previo superamento di appositi esami di Stato, ai quali si è ammessi rispettivamente con il possesso della laurea specialistica appartenente alla classe n.57/S di cui al d.m. 28 novembre 2000 ovvero appartenente alla classe 6 di cui al d.m 4 agosto 2000;

e) la definizione delle prove e delle materie degli esami di Stato in coerenza con le attività professionali indicate.

CAPO IV:

PROFESSIONE DI ATTUARIO

DISCIPLINA ATTUALE

La professione di attuario è attualmente disciplinata dalla legge 194 del 9 febbraio 1942 che prevede l'istituzione dell'albo degli attuari tenuto dal direttorio dell'associazione sindacale degli attuari.

A seguito del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n.382 il predetto direttorio è divenuto Consiglio dell'Ordine degli attuari.

Gli esami di Stato sono ad oggi disciplinati dalla legge 1378/56 nonché dal d.m. 9.9.1957

QUADRO COMUNITARIO

Per la professione di attuario non sussiste alcuna direttiva europea specifica; la relativa disciplina rientra quindi nell'ambito della direttiva generale 89/48/CEE.

Ad oggi in ambito europeo la professione di attuario è regolamentata soltanto nel Regno Unito nell'ambito della predetta direttiva 89/48/CEE.

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Le attività oggetto della professione di attuario sono quelle previste dalla legge 9 febbraio 1942, n.194; tali attività sono state integrate dalle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995 e n.173 del 26 maggio 1997.

CLASSI DI LAUREE E DI LAUREE SPECIALISTICHE

Il D.M. 28 11. 2000 prevede tra le classi di lauree specialistiche i cui obiettivi formativi e le cui attività formative individuano un percorso idoneo a consentire l'accesso all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio alla professione di attuario le classi : 19/S – Finanza, secondo la quale i laureati specialisti potranno accedere, fra l'altro, a posizioni specialistiche nell'analisi e nella gestione finanziaria; classe 90/S -Statistica demografica e sociale; e la classe 91/S - Statistica economica, finanziaria ed attuariale, le quali prevedono che i laureati specialisti potranno esercitare funzioni di esperti-consulenti per indagini ed analisi statistiche, rispettivamente nel campo demografico e socio-sanitario e nel campo economico, finanziario, attuariale e previdenziale; 92/S - Statistica per la ricerca sperimentale, la quale indica fra gli obiettivi formativi qualificanti il possesso di solide conoscenze sia della metodologia statistica, che degli aspetti applicativi della stessa nei settori biomedico, epidemiologico, ecologico-ambientale, tecnologico e prevede che i laureati specialisti siano in grado di impostare processi di rilevazione e di analisi dei dati finalizzati

agli studi di settore.

Il d.m. 4/8/2000 prevede tra le classi di laurea idonee a consentire l'accesso suddetto la classe 37 "Scienze statistiche" secondo la quale i laureati svolgeranno attività professionale nel campo dell'apprendimento e della diffusione della conoscenza statistica e potranno inserirsi come esperti qualificati, in grado di produrre e gestire l'informazione qualitativa e quantitativa.

PARERI

Il Consiglio dell'Ordine degli attuari, in seguito ai colloqui intercorsi ha fornito varie indicazioni formalizzate con comunicazione 13 marzo 2001.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

In sintesi il regolamento prevede:

- a) due distinte figure professionali: attuario e attuario iunior;
- c) l'articolazione dell'albo in due sezioni A e B, rispettivamente per gli attuari e gli attuari iuniores;
- d) una ripartizione delle attività professionali attualmente attribuite agli attuari, individuando, quale criterio di ripartizione, quello relativo rispettivamente all'uso di metodologie innovative per gli iscritti alla sezione A e all'uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B; (Sono state inoltre individuate, ovviamente a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente caratterizzanti la professione);
- e) l'accesso alle sezioni dell'albo previo superamento di appositi esami di Stato ai quali si è ammessi rispettivamente con il possesso delle lauree specialistiche e delle lauree, come sopra individuate, in relazione agli obiettivi formativi qualificanti dalle stesse assicurati;
- f) la definizione delle prove e delle materie degli esami di Stato in coerenza con le attività professionali indicate.

CAPO V:

PROFESSIONE DI BIOLOGO

DISCIPLINA ATTUALE

La professione di biologo è attualmente disciplinata dalla L. 24 maggio 1967, n. 396, la quale individua l'oggetto della professione e i requisiti per l'esercizio e regola l'iscrizione all'albo, cui si accede previo superamento di un apposito esame di Stato. Quest'ultimo è disciplinato dal regolamento approvato con d.p.r. del 28 ottobre 1982, n. 980: l'ammissione all'esame è subordinata al possesso della laurea in scienze biologiche e allo svolgimento di un tirocinio pratico annuale post-lauream (art.1 e 2, d.p.r. 980/1982). Si deve peraltro tener presente che è in itinere il regolamento recante modifiche al D.P.R. 980/1982; tale regolamento prevede la soppressione del tirocinio quale requisito per l'accesso all'esame di Stato.

La legge professionale disciplina, inoltre, l'organizzazione dell'ordine professionale, prevedendo un Consiglio dell'Ordine ed un Consiglio Nazionale dei Biologi con relativo procedimento elettivo. Le incompatibilità tra la professione di biologo ed il rapporto di pubblico impiego sono disciplinate dalla normativa relativa al pubblico impiego. Nell'ipotesi che vi sia incompatibilità è consentita

l'iscrizione a un elenco speciale. Tale disciplina viene conservata dal momento che il regolamento non introduce alcuna modifica o integrazione sul punto.

QUADRO COMUNITARIO

La professione di biologo non è disciplinata da una direttiva specifica e settoriale; essa rientra, quindi, nel campo di applicazione della Direttiva 89/48/CEE.

Ad oggi in ambito europeo la professione di biologo è regolamentata in Spagna, Finlandia e nel Regno Unito nell'ambito della predetta direttiva 89/48/CEE.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Dall'esame della normativa e dall'analisi della giurisprudenza, emerge che l'attività professionale del biologo è caratterizzata dallo svolgimento di analisi biologiche, quali quelle sierologiche, istologiche, immunologiche, metaboliche, di identificazione di agenti patogeni dell'uomo, degli animali e delle piante, di analisi dal punto di vista biologico delle acque potabili, minerali, nonché di valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione degli ecosistemi naturali.

CLASSI DI LAUREE E DI LAUREE SPECIALISTICHE

- Il d.m. 28 novembre 2000 (Determinazione delle classi delle lauree specialistiche) prevede tra le classi di laurea specialistica i cui obiettivi formativi e le cui attività formative individuano un corso idoneo a consentire l'accesso all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo, le seguenti classi:
- la Classe 6/S – Biologia, la quale prevede che "tra le attività che i laureati specialisti della classe svolgeranno si indicano in particolare le attività professionali e di progetto in ambiti correlati con le discipline biologiche";
- la Classe 7/S – Biotecnologie agrarie, la quale prevede che i laureati della classe devono "possedere abilità di elaborazione e mettere a punto metodi analitici di indagine biotecnologica, in particolare per la caratterizzazione di organismi e prodotti agricoli ed il controllo della loro qualità e salubrità" e devono "possedere salde conoscenze sulla struttura e sulle funzioni delle macromolecole biologiche e dei processi cellulari nelle quali esse intervengono";
- la Classe 8/S – Biotecnologie industriali, la quale tra le attività dei laureati specialisti indica "la gestione di servizi negli ambiti connessi con le biotecnologie industriali, come nei laboratori di analisi, di certificazione e di controllo biologico, nei servizi di monitoraggio ambientale, nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale";
- la Classe 9/S – Biotecnologie mediche, veterinarie, farmaceutiche, la quale, tra l'altro, prevede che i laureati della classe devono "conoscere e sapere utilizzare le principali metodologie che caratterizzano le biotecnologie molecolari e cellulari anche ai fini della progettazione e produzione di biofarmaci, diagnostici, vaccini, e a scopo sanitario nutrizionale"; potranno, inoltre, operare in ambiti diagnostico, tossicologico, riproduttivo-endocrinologico e bioingegneristico..;
- la Classe 82/S – Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, la quale individua tra le attività che i laureati specialisti svolgeranno la valutazione della qualità dell'ambiente, l'analisi ed il controllo degli inquinamenti, la progettazione ed il monitoraggio dei progetti di biorisanamento e di controllo ambientale promossi dalla P.A., da sistemi produttivi e da privati;

- la Classe 69/S - Scienze della nutrizione umana, la quale prevede fra gli obiettivi formativi qualificanti "la conoscenza specifica dei meccanismi biochimici e fisiologici della digestione e dell'assorbimento ed individua, fra le attività che i laureati specialisti svolgeranno, la valutazione delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti e delle loro modificazioni indotte dai processi tecnologici e biotecnologici, nonché l'analisi della biodisponibilità dei nutrienti negli alimenti e negli integratori alimentari e dei loro effetti".

Il d.m. 4 agosto 2000 prevede :

- la Classe 12 – Scienze biologiche, secondo la quale "i laureati della classe svolgeranno attività professionali e tecniche in diversi ambiti di applicazione, quali attività produttive e tecnologiche di laboratorio e servizi a livello di analisi, controllo e gestione";

- la Classe 1 – Biotecnologie, la quale prevede che " i laureati della classe svolgeranno attività professionali in diversi ambiti biotecnologici, quali l'industriale, l'agrario, l'ambientale, il farmaceutico, il sanitario, nonché in quello della comunicazione scientifica";

- la Classe 27 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, la quale prevede che "i laureati della classe svolgeranno attività professionali in diversi settori, quali: il rilevamento, la classificazione, l'analisi, il ripristino e la conservazione di componenti abiotiche e biotiche di ecosistemi naturali, acquatici e terrestri, i parchi e le riserve naturali, i musei scientifici e i centri didattici, l'analisi e il monitoraggio di sistemi e processi ambientali gestiti dagli esseri umani, nella prospettiva della sostenibilità e della prevenzione, ai fini della pianificazione della qualità dell'ambiente, la localizzazione, la diagnostica, la tutela e il recupero dei beni ambientali e culturali".

PROPOSTE

Sono pervenute alla Commissione le proposte dell'ordine nazionale dei Biologi con note del:

12 dicembre 2000;

20 dicembre 2000;

19 gennaio 2000

13 febbraio e 6 marzo 2001

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

In sintesi il regolamento prevede:

a) due distinte figure professionali: biologo e biologo iunior;

c) l'articolazione dell'albo in due sezioni A e B, rispettivamente dei biologi e dei biologi iuniores;

d) la ripartizione delle attività professionali attualmente riservate ai biologi tra le due figure professionali, individuando quelle maggiormente caratterizzanti ciascuna sezione. E' stato, inoltre, individuato, quale criterio generale di ripartizione per tutte le attività professionali che l'ordinamento attribuisce attualmente ai biologi, quello relativo rispettivamente all'uso di metodologie innovative o sperimentali per gli iscritti alla sezione A e a quello relativo all'uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B;

e) per l'accesso alle sezioni dell'albo il previo esperimento di appositi esami di Stato, ai quali si è ammessi rispettivamente con il possesso della laurea specialistica e della laurea, valutate con riferimento agli obiettivi formativi qualificanti;

f) la definizione delle prove e delle materie degli esami di Stato in coerenza con le attività professionali indicate.

CAPO VI:

PROFESSIONE DI CHIMICO

DISCIPLINA ATTUALE

La professione di chimico è disciplinata dal r.d. 842/1928, che istituisce l'albo dei chimici e prevede per l'abilitazione all'esercizio della professione l'esame di Stato; quest'ultimo è ad oggi regolamentato dalla l. 1378/1956 nonché dal d.m. 9.9.1957.

L'ordine dei chimici è stato istituito con d.lgs.lgt. n.382 del 23.11.1944.

Le tariffe professionali sono attualmente previste dal d.m. 25.3.1986.

QUADRO COMUNITARIO

Per la professione di chimico non sussiste alcuna direttiva europea specifica; la relativa disciplina rientra quindi nell'ambito della direttiva generale 89/48/CEE.

Ad oggi in ambito europeo la professione di chimico è regolamentata in Spagna, in Irlanda e nel Regno Unito nell'ambito della predetta direttiva 89/48/CEE.

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Dalle fonti normative e da un'analisi della giurisprudenza, emerge che l'attività professionale del chimico è caratterizzata dall'esecuzione di analisi chimiche, a qualunque scopo destinate, e dallo studio dei processi chimici; tali competenze sono certamente riservate agli iscritti all'Ordine.

Rientrano inoltre nel novero delle attività che formano oggetto della professione la progettazione, la realizzazione e il collaudo di impianti chimici; tale attività, a differenza del progetto di ingegneria, comprende lo studio e i calcoli dell'impianto sotto l'aspetto delle esigenze chimico funzionali.

CLASSI DI LAUREE E DI LAUREE SPECIALISTICHE

Il d.m. 28.11.2000 prevede tra le classi di lauree specialistiche i cui obiettivi formativi e le cui attività formative individuano un percorso idoneo all'esercizio della professione:

- la classe 62/S, secondo la quale "i laureati svolgeranno attività di promozione e sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica" e "potranno inoltre esercitare funzioni di elevata responsabilità nei settori dell'industria, dell'ambiente, della sanità, dei beni culturali e della Pubblica Amministrazione";
- la classe 81/S, secondo la quale "i laureati svolgeranno attività di gestione e progettazione delle tecnologie, attività professionali e di progetto in ambiti correlati con le discipline chimiche";
- la classe 14/S, secondo la quale "i laureati devono avere acquisito le conoscenze chimiche e biologiche integrate con quelle di farmaeconomia e quelle riguardanti le leggi nazionali e

comunitarie che regolano l'attività del settore" e "svolgeranno attività di promozione e sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica".

Per quanto concerne poi i laureati appare opportuno consentire l'accesso all'esame di Stato anche ai laureati nel settore delle discipline chimico farmaceutiche sulla base del criterio della maggiore ampiezza di riferimento dei percorsi formativi che consentono l'accesso all'esame di Stato.

Il d.m. 4/8/2000 prevede, nell'ambito del settore chimico, tra le classi di laurea idonee al fine suddetto :

- la classe 21, secondo la quale "i laureati svolgeranno attività professionali in ambito industriale; nei laboratori di ricerca; di controllo e analisi; nei settori dell'ambiente e dell'energia; nella conservazione dei beni culturali";
- la classe 24, secondo la quale "i laureati svolgeranno attività professionali in diversi ambiti di applicazione tra i quali la produzione e il controllo di qualità dei prodotti diagnostici e chimico-clinici nel settore della salute; il controllo chimico-tossicologico e tossicologico a tutela della sicurezza ambientale e industriale".

PARERI

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei chimici ha fornito indicazioni con note del 31.10.2000, 1° febbraio, 5, 7 e 16 marzo 2001.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

In sintesi il regolamento prevede:

- a) due distinte figure professionali: chimico e chimico iunior;
- b) l'articolazione dell'albo in due sezioni A e B, rispettivamente per i chimici e per i chimici iuniores;
- c) una ripartizione delle attività professionali attualmente attribuite ai chimici individuando, quale criterio di ripartizione quello relativo rispettivamente all'uso di metodologie innovative per gli iscritti alla sezione A e all'uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B; sono state inoltre individuate a titolo esemplificativo e non tassativo le attività maggiormente caratterizzanti la professione;
- d) l'accesso alle sezioni dell'albo previo superamento di appositi esami di Stato ai quali si è ammessi rispettivamente con il possesso delle lauree e lauree specialistiche come sopra individuate, in relazione agli obiettivi formativi qualificanti dalle stesse assicurati;
- e) la definizione delle prove e delle materie degli esami di Stato in coerenza con le attività professionali indicate.

CAPO VII:

PROFESSIONE DI GEOLOGO

DISCIPLINA ATTUALE

La professione di geologo è attualmente disciplinata dalla L.112/1963 (integrata con L.616/1966) e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con d.p.r. 1403/1965, che prevede l'istituzione dell'Ordine nazionale dei geologi e del relativo Consiglio nazionale. È prevista altresì presso il Ministero della Giustizia una Commissione centrale per i geologi.

Soltanto successivamente, con L. 339/1990, sono stati istituiti gli Ordini regionali ed i relativi Consigli regionali.

Gli esami di Stato sono ad oggi disciplinati con d.p.r. 981/1982 (integrato con d.p.r. 399/1985). Il tariffario è contenuto nel d.m. 18.11.1971 e successive modifiche.

Le incompatibilità ovvero le compatibilità tra la professione di geologo e il rapporto di pubblico impiego sono disciplinate dalla normativa relative al pubblico impiego. Nell'ipotesi che vi sia incompatibilità è consentita l'iscrizione a un elenco speciale. Tale disciplina viene conservata dal momento che il regolamento non introduce alcuna modifica o integrazione sul punto.

QUADRO COMUNITARIO

Per la professione di geologo non sussiste alcuna direttiva europea specifica; la relativa disciplina rientra quindi nell'ambito della direttiva generale 89/48/CEE.

Ad oggi in ambito europeo la professione di geologo è regolamentata in Spagna e nel Regno Unito nell'ambito della predetta direttiva 89/48/CEE.

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Dalle fonti normative e dall'analisi della giurisprudenza, emerge che attività caratterizzante la professione e riservata in via esclusiva al geologo è la redazione della relazione geologica e tutte le indagini ad essa relative. Inoltre da un'analisi del contenzioso sorto circa la competenza dei geologi in ordine alla redazione della "relazione geotecnica" si è giunti alla conclusione che anche quest'ultima attività è da ritenersi attribuita agli iscritti all'ordine, ferme restando le competenze professionali in tale ambito attribuite agli ingegneri.

CLASSI DI LAUREE E DI LAUREE SPECIALISTICHE

Il d.m. 28.11.2000 prevede tra le classi di lauree specialistiche, i cui obiettivi formativi e le cui attività formative individuano un percorso idoneo a consentire l'accesso all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio alla professione di geologo:

- la classe 82/S che tra gli obiettivi formativi qualificanti prevede "l'analisi e la gestione di risorse legate ai sistemi terrestri marini e di acque interne, dell'atmosfera, del clima e di problemi proposti dal territorio";
- la classe 85/S che conferisce ai laureati "una solida preparazione di base nelle discipline geologiche e fisiche, con particolare riferimento alla conoscenza dei processi che coinvolgono il sistema Terra, nei loro aspetti teorici e sperimentali";
- la classe 86/S secondo la quale i laureati della classe potranno esercitare "attività di programmazione e progettazione di interventi geologici e coordinamento di strutture tecnico gestionali".

Il d.m. 4/8/2000 prevede invece fra le classi di laurea idonee a consentire l'accesso suddetto la classe 16 secondo la quale i laureati potranno esercitare varie attività professionali, quali cartografia geologica e tematica, indagini geognostiche ed esplorazione del sottosuolo.

PARERI

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi, in seguito ai colloqui intercorsi tra la Commissione ed il Presidente, ha fornito varie importanti indicazioni con note del 31.10.2001, 16.1.2001, 22.2.2001 e 5.3.2001.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

In sintesi il regolamento prevede:

- a) due distinte figure professionali: geologo e geologo iunior;
- b) l'articolazione dell'albo in due sezioni A e B, rispettivamente per i geologi ed i geologi iuniores;
- c) una ripartizione delle attività professionali attualmente attribuite ai geologi, individuando, quale criterio di ripartizione quello relativo rispettivamente all'uso di metodologie innovative per gli iscritti alla sezione A e all'uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B; sono state inoltre individuate a titolo esemplificativo e non tassativo le attività maggiormente caratterizzanti la professione;
- d) l'accesso alle sezioni dell'albo previo superamento di appositi esami di Stato ai quali si è ammessi rispettivamente con il possesso delle lauree specialistiche e delle lauree, come sopra individuate, in relazione agli obiettivi formativi qualificanti dalle stesse assicurati;
- e) la definizione delle prove e delle materie degli esami di Stato in coerenza con le attività professionali indicate.

CAPO VIII:

PROFESSIONE DI INGEGNERE

DISCIPLINA ATTUALE

La professione di ingegnere è attualmente disciplinata dalla legge 24 giugno 1923, n. 1395, e dal relativo Regolamento adottato con r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 "Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto", che istituisce l'albo degli ingegneri e prevede, per l'abilitazione all'esercizio della professione, l'esame di Stato; quest'ultimo è ad oggi regolamentato dalla l. 1378/1956 nonché dal d.m. 9.9.1957.

L'Ordine degli ingegneri è invece stato istituito con d.lgs.lgt. n.382 del 23.11.1944.

QUADRO COMUNITARIO

Per la professione di ingegnere non sussiste alcuna direttiva europea specifica; la relativa disciplina rientra quindi nell'ambito della direttiva generale 89/48/CEE.

Ad oggi in ambito europeo la professione di ingegnere è regolamentata in Germania, Spagna, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Austria e Regno Unito nell'ambito della predetta direttiva 89/48/CEE.

Va peraltro evidenziato che l'attività professionale dell'ingegnere edile rientra nel campo di applicazione della direttiva 85/384/CEE che concerne la professione di architetto.

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Dalle fonti normative e da un'analisi della giurisprudenza, emerge che l'attività professionale dell'ingegnere comprende la progettazione, la direzione lavori e il collaudo relativi, tra l'altro, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali nonché, in generale, alle applicazioni della fisica. Tali attività sono certamente riservate agli iscritti all'ordine, ma non pregiudicano, secondo quanto previsto dall'art. 53 del regolamento citato, quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né di quanto è oggetto dell'attività professionale dei geometri ai sensi della normativa regolamentare di cui all'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Inoltre, come è noto, ulteriori attività professionali sono state attribuite agli ingegneri dalla legislazione speciale relativa alle opere pubbliche, alla sicurezza, etc.

CLASSI DI LAUREE E DI LAUREE SPECIALISTICHE

I nuovi percorsi formativi introdotti dalla riforma sono articolati in numerose classi, in coerenza con l'attuale orientamento europeo che distingue le figure professionali dell'ingegnere in relazione a specifici indirizzi, corrispondenti ciascuno ad una formazione specifica. Coerentemente con tale impostazione, nell'albo degli ingegneri vengono istituiti tre settori, come si dirà più avanti. Le classi di laurea vengono quindi individuate quali requisiti per l'accesso alla professione di ingegnere distintamente per ciascun settore.

Il d.m. 28.11.2000 prevede, tra le classi di lauree specialistiche i cui obiettivi formativi e le cui attività formative individuano un percorso idoneo all'esercizio della professione di cui alla sezione A, articolata nei vari settori, le seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

- la classe 4/S, secondo la quale "i laureati specialisti, in grado di progettare, attraverso gli strumenti propri dell'architettura e dell'ingegneria edile e avendo padronanza degli strumenti relativi alla fattibilità costruttiva dell'opera ideata, le operazioni di costruzione, trasformazione e modificazione dell'ambiente fisico, predispongono progetti di opere e ne dirigono la realizzazione";
- la classe 28/S e la classe 38/S.

b) per il settore industriale:

- le classi 25/S, 26/S, 27/S, 29/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 37/S, 61/S, secondo le quali, nei rispettivi ambiti individuati dallo specifico percorso formativo, i laureati specialisti svolgeranno attività professionali relative alla innovazione e allo sviluppo della produzione, alla progettazione avanzata, alla pianificazione, programmazione e gestione di sistemi complessi, sia nella libera professione sia nelle amministrazioni pubbliche;

c) per il settore dell'informazione:

- le classi 23/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 34/S, 35/S, secondo le quali, nei rispettivi ambiti individuati dallo specifico percorso formativo, i laureati specialisti svolgeranno attività professionali relative alla innovazione e allo sviluppo della produzione, alla progettazione avanzata, alla pianificazione, programmazione e gestione di sistemi complessi, sia nella libera professione sia nelle amministrazioni pubbliche.

Il d.m. 4/8/2000 prevede, invece, tra le classi di laurea che abilitano a sostenere l'esame di Stato per la professione di ingegnere, con riferimento alla sezione B, articolata in tre settori :

a) per il settore civile e ambientale:

- la classe 4, secondo la quale "i laureati svolgeranno attività professionali in diversi ambiti; concorrendo e collaborando alle attività di programmazione, progettazione e attuazione degli interventi di organizzazione e trasformazione dell'ambiente costruito alla varie scale";
- la classe 8 secondo la quale "i laureati svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, quali la progettazione assistita, la produzione, la gestione ed organizzazione, l'assistenza delle strutture tecnico-commerciali sia nella libera professione che nelle imprese manifatturiere e di servizi e nelle amministrazioni pubbliche.";

b) per il settore industriale la classe 10, secondo la quale "i laureati svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, quali la progettazione assistita, la produzione, la gestione ed organizzazione, l'assistenza delle strutture tecnico-commerciali sia nella libera professione che nelle imprese manifatturiere e di servizi e nelle amministrazioni pubbliche";

c) per il settore dell'informazione la classe 9, secondo la quale "i laureati svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, quali la progettazione assistita, la produzione, la gestione ed organizzazione, l'assistenza delle strutture tecnico-commerciali sia nella libera professione che nelle imprese manifatturiere e di servizi e nelle amministrazioni pubbliche"; la classe 26;

d) la classe 26 i cui laureati devono "possedere conoscenze e competenze nei vari settori delle scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione mirate al loro utilizzo nella progettazione, sviluppo e progettazione di sistemi informatici".

PARERI

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha fornito indicazioni con note del 22.12.2000, 1° e 21 febbraio, 5 e 13 marzo 2001.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

In sintesi il regolamento prevede:

- a) due distinte figure professionali: ingegnere ed ingegnere iunior;
- b) l'articolazione dell'albo in due sezioni A e B, rispettivamente per gli ingegneri e gli ingegneri iuniores;
- c) l'istituzione di tre settori nell'ambito dell'albo, rispettivamente dell'ingegneria civile e ambientale, dell'ingegneria industriale e dell'ingegneria dell'informazione, in relazione alla esigenza di suddividere l'ambito dell'attività professionale, fortemente ampliato per effetto dello sviluppo tecnologico. I settori individuano ambiti di attività che accorpano a loro volta più specializzazioni. Tale suddivisione è in linea con quanto è stato attuato negli altri Paesi europei;
- d) una ripartizione delle attività professionali attualmente attribuite agli ingegneri, individuando quale criterio di ripartizione quello relativo rispettivamente all'uso di metodologie avanzate o innovative per gli iscritti alla sezione A e all'uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B; sono state inoltre individuate a titolo esemplificativo e non tassativo le attività maggiormente caratterizzanti la professione, con particolare riferimento alle competenze che più frequentemente sono state oggetto di contenzioso;

e) l'accesso alle sezioni dell'albo previo superamento di appositi esami di Stato ai quali si è ammessi rispettivamente con il possesso delle lauree specialistiche e delle lauree, come sopra individuate, in relazione agli obiettivi formativi qualificanti dalle stesse assicurati;

f) la definizione delle prove e delle materie degli esami di Stato in coerenza con le attività professionali indicate per ciascuna sezione e ciascun settore.

CAPO IX:

PROFESSIONE DI PSICOLOGO

DISCIPLINA ATTUALE

L'ordinamento professionale degli psicologi è disciplinato dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 che ha definito i contenuti della professione, ha istituito l'albo e l'Ordine professionale, ha disposto l'esercizio della professione previa abilitazione mediante superamento di esame di Stato e iscrizione nell'albo. Per l'ammissione all'esame di Stato occorre il possesso di laurea in psicologia ed effettuazione di un periodo di tirocinio. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 240 è stato disciplinato l'esame di Stato e con il decreto n. 239/92 del medesimo Ministro è stato disciplinato il tirocinio (un anno post-lauream).

QUADRO COMUNITARIO

Per la professione non vi è una direttiva specifica; la relativa disciplina rientra pertanto nell'ambito della direttiva generale 89/48/CEE. La professione è regolamentata in tutti i Paesi europei.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Tra le attività che caratterizzano la professione si hanno:

"l'uso di strumenti conoscitivi e di interventi per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione – riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità;" sono inoltre previste "l'attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito" (art. 1, l. n. 56 del 1989).

CLASSI DI LAUREA TRIENNALE E DI LAUREA SPECIALISTICA ATTINENTE

Con d.m. 28 novembre 2000 (lauree specialistiche) è stata istituita la classe 58/S delle lauree specialistiche in psicologia, ove si prevede, tra gli obiettivi formativi, "la capacità di assumere la responsabilità negli interventi centrati sulla persona per la prevenzione, la diagnosi, il sostegno psicologico, la riabilitazione, tenendo conto della dimensione di genere." I laureati nei corsi della classe "potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità nelle organizzazioni e nei servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle comunità. Potranno inoltre svolgere attività libero professionale in campo clinico nonché attività di consulenza presso Enti pubblici e privati."

Il d.m. 4 agosto 2000 prevede la classe 34 - scienze e tecniche psicologiche, nella quale si afferma che: "i laureati della classe svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, quali quelli psicosociali, ergonomici, della valutazione psicometrica, della gestione delle risorse umane, della formazione e delle valutazioni educative, dell'assistenza e della promozione della salute, in strutture pubbliche e private, nelle imprese e nelle organizzazioni del terzo settore".

PARERI ORDINI.

E' giunta una proposta dell'Ordine degli psicologi del 17 luglio 2000, successivamente integrata in data 28 febbraio 2001, in dialettica con la proposta del gruppo ministeriale.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

Il presente schema regolamentare si propone sostanzialmente di mantenere le attività riservate dello psicologo libero professionista nel sostegno alla persona al possessore di laurea specialistica che supera lo specifico esame di Stato, senza determinare un allungamento del percorso formativo, prevedendone anzi sostanziale abbreviazione, in quanto l'anno di tirocinio (che attualmente deve essere svolto interamente dopo la laurea quinquennale) può essere svolto durante il corso di studi. In particolare lo schema prevede:

- a) due distinte figure professionali: psicologo e psicologo iunior;
- b) l'articolazione dell'albo in sezioni A e B, rispettivamente per gli psicologi e gli psicologi iuniores;
- c) una ripartizione delle attività professionali attualmente attribuite agli psicologi individuando tra le attività che formano oggetto della professione degli iscritti alle sezioni A quelle che implicano l'uso di metodologie innovative sperimentali; sono invece attribuite agli iscritti alla sezione B le "attività di natura tecnico-operativa in campo psicologico nei riguardi di persone, gruppi, organismi sociali e comunità, da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici e privati e di organizzazioni del terzo settore o come libero professionista";
- d) l'accesso alle sezioni dell'albo previo superamento di appositi esami di Stato ai quali si è ammessi rispettivamente con il possesso delle lauree specialistiche e delle lauree come sopra individuate, in relazione agli obiettivi formativi qualificanti dalle stesse assicurati;
- e) la definizione delle prove e delle materie degli esami di Stato in coerenza con le attività professionali indicate.

Per quanto riguarda la disciplina della rappresentanza proporzionale degli iscritti delle sezioni negli organi dell'ordine, si è infine raccolta una sollecitazione più volte avanzata dall'ordine degli psicologi di poter svolgere in un unico contesto le elezioni degli organismi locali e nazionali, raccordandola con l'esigenza di far partire l'albo con le due sezioni e con un minimo "avviamento" della sezione degli psicologi iuniores.

CAPO X:

PROFESSIONI DI AGROTECNICO, GEOMETRA, PERITO AGRARIO, PERITO INDUSTRIALE

Per quel che riguarda le professioni disciplinate al Capo X, per le quali è attualmente previsto il diploma di scuola secondaria seguito dal tirocinio, si rinvia a quanto già detto nella parte generale. Si deve inoltre precisare che l'albo dei periti industriali è stato suddiviso in settori individuati con riferimento alle specifiche professionalità maturate nel percorso formativo.